

Proposta ROF-CNR_ANPRI, in attuazione ai contenuti del D.lgs. n. 218/2016

Predisposto sulla base dei suggerimenti pervenuti nelle consultazioni condotte da Luglio a Ottobre 2017.

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello statuto del CNR.

2. Agli effetti del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si intendono:

a) per **D.lgs. 218/2016: il Decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"**;

b) per **statuto**: lo statuto del CNR emanato con decreto del presidente del CNR provvedimento n. 18 del 10 marzo 2011 e successive modificazioni;

c) per **Ministro e Ministero**: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per **PNR**: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

e) per **PTA**: il Piano triennale di attività, di cui all'articolo 18 dello statuto;

f) per **DVS**: il Documento di visione strategica decennale, di cui all'articolo 18 dello statuto;

g) per **missione**: l'insieme delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

h) per **linee progettuali**: uno o più progetti di ricerca che concorrono alla missione;

h) per **progetti di ricerca**: un insieme coordinato e integrato di attività di ricerca, ivi comprese le necessarie attività di supporto e servizio, che concorrono al conseguimento di uno o più obiettivi previsti nelle linee progettuali;

i) per **progetti di ricerca interdipartimentali**: un insieme coordinato e integrato di attività di ricerca, ivi comprese le necessarie attività di supporto e servizio, svolte in istituti afferenti a diversi dipartimenti che concorrono al conseguimento di uno o più obiettivi previsti nelle linee progettuali di più dipartimenti;

l) per **attività di ricerca**: attività svolta, con il concorso di una o più competenze disciplinari e/o tecnologiche, per il conseguimento di un obiettivo specifico e concorrente all'obiettivo di un progetto di ricerca o per altro obiettivo coerente con la missione dell'ente;

m) per **afferenza**: il rapporto tra un istituto e un dipartimento definito in base alle connessioni tra le competenze disponibili nell'istituto e le linee progettuali del dipartimento;

n) per **partecipante**: il rapporto tra istituto ed un dipartimento diverso da quello di afferenza;

o) per **sede istituzionale**: la sede dell'istituto individuata nell'atto costitutivo quale sede della direzione della struttura scientifica;

p) per **sede**: le sedi diverse dalla sede istituzionale che costituiscono articolazioni territoriali dell'istituto;

q) per **strutture amministrative non dirigenziali**: strutture che ricoprono una posizione ordinamentale per lo svolgimento di funzioni specifiche e di particolare rilevanza per la gestione dell'ente, individuate ed istituite direttamente con delibera del consiglio di amministrazione o su proposta di dipartimenti, istituti, ricercatori e tecnologi.

Articolo 2

(Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità)

1. A seguito del conferimento dell'incarico i soggetti indicati nell'articolo 15 dello statuto risolvono eventuali incompatibilità nei termini stabiliti dalla legge e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo stesso articolo e dalla legge. La dichiarazione è resa al responsabile per la prevenzione della corruzione.

2. Ove risulti la sussistenza di tali situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti, il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto al conferimento dell'incarico.

3. Le dimissioni, sono presentate all'autorità che ha proceduto al conferimento dell'incarico e comunicate al presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per il conferimento dell'incarico.

4. Nel caso di incompatibilità o di dimissioni di un componente del collegio dei revisori dei conti subentrano i supplenti ai sensi di legge.

Articolo 3

(Segreteria tecnico amministrativa dei dipartimenti)

1. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR e si avvalgono di una segreteria tecnico-amministrativa per l'esercizio delle proprie competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il direttore del dipartimento definisce l'organizzazione interna della segreteria tecnico-amministrativa secondo le direttive del direttore generale.

3. Con la delibera del consiglio di amministrazione di costituzione del dipartimento, o con successiva delibera dello stesso organo, sono individuati gli istituti afferenti al dipartimento.

4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie in linea con le specificità **degli stessi istituti** e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla **collocazione** delle attività dell'istituto alle aree **progettuali** del dipartimento, misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; le aree **progettuali** del dipartimento di afferenza **dovranno contenere le attività più significative dell'istituto rispetto a quelle che ne determinano la** partecipazione **ad** altri dipartimenti.

5. Nell'individuazione dell'afferenza degli istituti ai dipartimenti saranno formalmente consultati i ricercatori e tecnologi per il tramite dei Consigli di istituto di cui all'art. 13.

Articolo 4

(Funzioni del direttore di dipartimento)

1. Il direttore **coordina e promuove** l'attività del dipartimento in base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 12 dello statuto, avvalendosi anche della giunta dei direttori di istituto afferenti al dipartimento. Il direttore del dipartimento nei limiti indicati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adotta gli atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno ed in particolare:

a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;

b) istituisce unità di ricerca presso terzi ai sensi dell'articolo 14;

c) approva le convenzioni ai sensi dell'articolo 26;

d) adotta gli atti di organizzazione interni del dipartimento;

e) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti e alle condizioni precisate con provvedimento del presidente.

2. Il direttore verifica la coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento.

3. Almeno una volta l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento **delle attività che concorrono alle linee progettuali, per la formulazione di proposte e per il loro aggiornamento**. La conferenza si tiene anche in modalità telematica. Alla conferenza partecipano i direttori ed i componenti dei consigli di istituto degli istituti, **i ricercatori e tecnologi** afferenti, i direttori degli istituti partecipanti alle attività del dipartimento, soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività del dipartimento.

4. Il direttore di dipartimento, è valutato annualmente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.

Articolo 5**(Procedura di selezione del direttore di dipartimento)**

1. La procedura di selezione del direttore di dipartimento è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre o da cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta. Oltre tale termine il presidente può dichiarare la decadenza della commissione.
3. La commissione procede alla definizione dei criteri **di valutazione** sulla base **del profilo** e dei requisiti indicati **nel** bando.
4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio. **Successivamente al** colloquio la commissione esprime un giudizio collegiale.
5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi **collegiali la commissione individua** una terna di candidati che accederanno alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. **I documenti devono essere predisposti seguendo le indicazioni generali indicate nel bando. Sui documenti il presidente acquisisce il parere dei direttori di istituto che lo formulano, a loro volta, inviando i documenti ai ricercatori e tecnologi del loro istituto e acquisendone, entro 15 giorni e per il tramite del Consiglio di istituto, indicazioni di merito. Dalla procedura indicata sono esclusi** eventuali candidati alla selezione. Il parere deve intervenire entro **quindici giorni** dalla richiesta; oltre tale termine il presidente può procedere anche senza il parere. I documenti sono illustrati dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa **da parte dei proponenti**, nomina il direttore di dipartimento.
7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative del dipartimento, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.
8. Qualora il candidato nominato **rinunci, si dimetta dall'incarico o cessi dallo stesso per altro motivo entro i primi due anni**, il consiglio di amministrazione può valutare di nominare uno dei candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.
9. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 3 dello statuto la nomina è subordinata alla collocazione in posizione di aspettativa **dall'Università o dall'amministrazione di appartenenza del candidato nominato**, che deve intervenire entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.

Articolo 6**(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)**

1. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno, ha la durata di quattro anni e può essere revocato con decreto del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:
 - a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti;
 - b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;
 - c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di decesso o revoca dell'incarico prima del termine del quadriennio, **ed entro due anni dalla nomina**, il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di dipartimento utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 5. In alternativa si procede ad una nuova selezione. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente tra il personale del CNR o, in alternativa, dal presidente anche con il supporto di esperti di alta qualificazione scientifica del CNR, delegando le funzioni amministrativo-gestionali al direttore generale.

3. Al direttore è corrisposto un compenso il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di retribuzione di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 7

(Funzionamento della giunta dei direttori di istituto)

1. La giunta dei direttori di istituto di cui all'articolo 12 comma 6 dello statuto, è convocata e presieduta dal direttore di dipartimento che ne determina l'ordine del giorno. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. La giunta può operare per via telematica. La convocazione per la discussione di un determinato argomento può essere richiesta al direttore del dipartimento **da un terzo** dei componenti. Per il parere di cui all'articolo 5 comma 6 nel caso di partecipazione del direttore del dipartimento alla **selezione i direttori sono convocati** dal presidente del CNR.

Articolo 8

(Consiglio scientifico di dipartimento, compiti, composizione e funzionamento)

1. Il consiglio scientifico di dipartimento, di cui al comma 8 dell'articolo 12 dello statuto, esprime parere obbligatorio sugli elementi di competenza del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, sulle risorse ad essi affidate e sulla verifica dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi.

2. Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da sette scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento:

a) tre componenti sono scelti dal presidente sentito il direttore del dipartimento;

b) altri quattro componenti sono individuati con procedure elettive dai e tra i ricercatori e tecnologi in servizio presso gli istituti afferenti con modalità, stabilite con delibera del consiglio di amministrazione, atte a garantire ampia partecipazione.

3. Le riunioni del consiglio scientifico di dipartimento sono convocate dal direttore di dipartimento che ne propone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori senza partecipare alle votazioni.

Articolo 9

(Funzioni del direttore di istituto)

1. Il direttore **promuove e coordina** l'attività dell'istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 14 dello statuto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto nel rispetto dei regolamenti dell'ente:

a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

b) **adotta gli atti di organizzazione interni all'istituto, conferisce, in base ai criteri esplicitamente definiti ed agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, l'incarico ed eventuali deleghe ai responsabili di sedi secondarie e di unità di ricerca presso terzi;**

c) predispone, previo parere **vincolante** del consiglio di istituto di cui all'articolo 13, gli atti di associazione alle attività di ricerca dell'istituto;

d) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con provvedimento del presidente;

- e) fornisce comunicazione degli eventi più rilevanti che interessano le attività dell'istituto e del personale e con cadenza almeno semestrale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività, **informa direttamente i ricercatori e tecnologi dei progetti finanziati all'Istituto e acquisisce formalmente la loro disponibilità a concorrere agli stessi, fornisce regolare comunicazione circa le sue iniziative volte alla promozione di attività di ricerca e sviluppo riguardo tematiche di interesse;**
- f) partecipa alle attività della giunta dei direttori di istituto;
- g) esercita ogni altra funzione che gli sia assegnata da leggi e regolamenti;
- h) il direttore di istituto, è valutato periodicamente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.**

Articolo 10

(Procedura di selezione del direttore di istituto)

1. La procedura di selezione del direttore di istituto è articolata in due fasi.
2. **La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre esperti, nominati con decreto del presidente**, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. La commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro un mese dalla sua nomina, il predetto termine può essere rinnovato una sola volta e oltre tale termine il presidente **deve dichiarare la decadenza della commissione.**
4. La commissione procede alla definizione dei **criteri di valutazione sulla base del profilo** e dei requisiti indicati nel bando.
4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il **colloquio e, a seguito del colloquio, la commissione esprime un giudizio collegiale.**
5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi la commissione seleziona una terna di candidati che accede alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto per il consiglio di amministrazione. **I documenti devono essere predisposti seguendo le indicazioni generali indicate nel bando. I documenti sulle linee strategiche ed i curricula dei candidati idonei sono inviati direttamente ai ricercatori e tecnologi dell'istituto interessato che, per il tramite del Consiglio di istituto ed entro 15 giorni dalla ricezione, esprimono un parere di merito circa la coerenza dei documenti e la fattibilità degli obiettivi dagli stessi previsti. Dalla procedura indicata sono esclusi eventuali candidati alla selezione.**
Il presidente acquisisce altresì un parere dal direttore del dipartimento di afferenza. I pareri devono intervenire entro **quindici** giorni dalla richiesta; oltre tale termine il presidente può procedere anche senza i pareri. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione **da parte dei proponenti**, nomina il direttore di istituto.
7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative dell'istituto, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.
8. Qualora il candidato nominato **rinunci, si dimetta dall'incarico o cessi dallo stesso per altro motivo entro i primi due anni**, il consiglio di amministrazione può valutare di nominare uno dei candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.
9. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 3, dello statuto la nomina è subordinata **alla collocazione in aspettativa da parte dell'Università o dell'amministrazione di appartenenza, che deve intervenire entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico.** La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.

Articolo 11**(Disciplina del rapporto del direttore di istituto)**

1. L'incarico di direzione dell'istituto è a tempo pieno, ha la durata di quattro anni e può essere revocato con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:
 - a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR;
 - b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione **con riferimento all'attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina, eventualmente aggiornate a seguito del processo di programmazione, e previo contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuite;**
 - c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto, accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.
2. In caso **di cessazione dall'incarico, prima del termine del quadriennio ed entro due anni dal conferimento dell'incarico**, il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di istituto utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo; **in alternativa si procede ad una nuova selezione pubblica nelle cui more le funzioni di direttore sono svolte da un facente funzioni, nominato dal presidente tra il personale ricercatore o tecnologo del CNR.**
3. Al direttore di istituto è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 12**(Struttura organizzativa degli istituti)**

1. **Ogni istituto organizza lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative per l'esercizio delle proprie competenze, ivi incluse quelle relative all'esercizio di strumentazione e infrastrutture, con il supporto delle direzioni centrali.**
2. **Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria ai sensi del regolamento di contabilità, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, presso l'istituto è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile coordinata da un responsabile, nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile ed al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane possono essere costituite unità che operano per dare supporto a più istituti, riportandole gerarchicamente ad uno degli istituti per cui operano o, in alternativa, a una delle unità di cui all'articolo 18.**

Articolo 13**(Consiglio di istituto)**

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 dello statuto. Il consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività dell'istituto;
 - b) formula al direttore di istituto, **sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi**, proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
 - c) formula proposte al direttore di istituto, **sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi**, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 21;
 - d) esprime un parere **vincolante, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi**, sulle proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto;
 - e) esprime un parere **vincolante, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi**, sulla relazione annuale dell'istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto;

- f) nell'ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere **di merito** al presidente sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto, **preposti per come indicato al comma 6 dell'art. 10, seguendo la procedura di cui all'art. 10 comma 6.**
- Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non parteciperanno all'espressione del parere richiesto e, nel caso il direttore di istituto sia candidato,** il consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;
- g) esprime un parere **vincolante** sul piano di gestione dell'istituto e riceve le relazioni consuntive.
2. Il consiglio di istituto è composto:
- a) dal direttore che lo convoca, ne determina l'ordine del giorno, **anche sulla base di proposte formulate dai membri eletti**, e lo presiede senza diritto di voto;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.
3. Al consiglio di istituto se composto da cinque o da sei membri, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto che ne integra la composizione; se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto integrandone la composizione; in ogni caso la composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1. **Alle riunioni del consiglio di istituto può intervenire altro personale o esterni all'istituto, esclusivamente per riferire, ove strettamente necessario, su specifici punti all'ordine del giorno e solo per il tempo necessario.**
- d) il consiglio di istituto può essere anche convocato su richiesta di almeno la metà dei membri eletti, che ne determinano l'ordine del giorno.**
4. Le elezioni si svolgono anche per via telematica; ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.
6. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. Il consiglio di istituto può operare per via telematica.
7. Il direttore di istituto assicura **la possibilità di assistere alle riunioni del consiglio di istituto anche per via telematica a tutto il personale e dispone** la pubblicità dei verbali del consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture.
8. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni **e non possono essere eletti per più di due mandati anche non consecutivi.**

Articolo 14

(Unità di ricerca del CNR presso terzi e di terzi presso il CNR)

1. Per uno o più progetti a tempo definito da realizzare in collaborazione con altri soggetti i dipartimenti possono proporre al consiglio di amministrazione di istituire unità di ricerca degli istituti afferenti presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte.
2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi è proposta da un istituto al dipartimento di afferenza con esplicita indicazione delle motivazioni relative alla opportunità e all'efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.
3. Con le stesse procedure i dipartimenti possono autorizzare l'istituzione da parte di soggetti pubblici e privati italiani ed esteri di proprie unità di ricerca presso il CNR.
- 4. Le procedure di cui ai commi precedenti devono prevedere la preventiva informazione dei ricercatori e tecnologi degli istituti interessati e l'acquisizione del loro parere per il tramite del consiglio di istituto.**

Articolo 15

(Modalità di costituzione, organizzazione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca)

1. La delibera istitutiva dell'area territoriale di ricerca, adottata ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello statuto, indica le strutture che ne fanno parte, i servizi comuni essenziali e le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro gestione nell'ambito della programmazione dell'Ente. I servizi comuni essenziali sono individuati con atto del direttore generale.
2. L'area costituisce un centro di responsabilità amministrativa.

3. I costi dell'area sono coperti:

- a) per quanto riguarda i servizi **comuni essenziali, attraverso risorse del fondo ordinario provenienti dagli istituti che insistono nell'area;**
- b) per quanto riguarda i servizi comuni aggiuntivi **specificamente concordati con gli istituti interessati**, da risorse esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area e da quelle provenienti dai servizi di cui al secondo periodo del comma 4.

4. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altre istituzioni e di altri enti pubblici e privati, italiani, europei e internazionali, sulla base di appositi accordi. Gli istituti presenti nell'area possono stabilire, anche disgiuntamente, di attribuire all'area la gestione di servizi comuni aggiuntivi finalizzati anche all'utilizzo di grandi apparecchiature che potranno essere utilizzate anche per l'erogazione di servizi a terzi in regime di diritto privato.

5. All'area sono preposti un presidente, un comitato d'area **ed un comitato degli utenti.**

6. Ogni area si dota di un regolamento interno che definisce gli obblighi delle strutture che insistono nell'area definendo le modalità di copertura dei costi dei servizi di cui al comma 3 e i criteri di riparto che tengono conto anche degli spazi occupati dalle singole strutture. Il regolamento interno deliberato dal comitato d'area, **con il parere obbligatorio del comitato degli utenti**, è approvato dal direttore generale.

Articolo 16

(Presidente dell'Area territoriale di ricerca)

1. Il presidente dell'area è nominato con decreto del presidente del CNR, su proposta del comitato d'area, tra i direttori degli istituti dell'area anche con sedi secondarie. La durata del mandato del presidente è determinata in relazione alla durata dell'incarico di direzione. Il presidente non percepisce indennità aggiuntive rispetto al compenso riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e cessa nel caso di dimissioni, revoca o termine del mandato.

2. Il presidente dell'Area:

- a) può essere destinatario di deleghe del presidente del CNR per curare e coordinare i rapporti con il sistema delle autonomie locali e delle imprese;
- b) dirige l'Area ed esercita le funzioni del datore di lavoro sul personale assegnato all'Area;
- c) impegna l'Ente verso l'esterno nei limiti delle deleghe ricevute e delle risorse previste dal piano di gestione;
- d) stipula, acquisito il parere del comitato di Area e, se non previsto dal piano di gestione, l'autorizzazione del direttore della direzione centrale competente, accordi per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
- e) provvede alla gestione dell'Area esercitando le deleghe gestionali conferite sulla base degli indirizzi operativi definiti dal direttore generale;
- f) può attribuire specifiche deleghe a ricercatori e tecnologi di istituti che afferiscono alla stessa Area;**
- g) formula le previsioni di spesa acquisito il parere del comitato d'area e provvede alle relative rendicontazioni;
- h) trasmette al comitato degli utenti, entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte dall'Area, riferite a quelle preventivate, e ne acquisisce la valutazione obbligatoria da considerare nell'informativa di cui alla successiva lettera g);**
- i) informa il direttore generale delle problematiche organizzative e gestionali più rilevanti;
- l) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del Presidente del CNR.
- m) I Presidente delle Aree, sono valutati annualmente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.**

Articolo 17

(Comitato di Area e Comitato degli utenti)

1. Il Comitato di Area è composto dai direttori degli istituti localizzati nell'Area o un loro delegato ed è presieduto e convocato dal presidente dell'Area. In caso di vacanza della presidenza il Comitato di Area è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il Comitato di Area:

- a) formula proposte al presidente del CNR per la nomina, tra i componenti del Comitato stesso, del presidente dell'Area territoriale;
 - b) formula proposte al presidente dell'Area per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
 - c) formula proposte e pareri al presidente dell'Area sulle modalità di gestione dei servizi comuni;
 - d) formula proposte circa la gestione di servizi aggiuntivi agli istituti;
 - e) approva la proposta di piano di gestione dell'Area;
 - f) esprime un parere per l'individuazione del segretario amministrativo dell'Area;
 - g) delibera il regolamento interno dell'Area e sue modificazioni.
3. In caso di Aree territoriali di ricerca di particolare dimensione e complessità gestionale secondo parametri definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Comitato di Area, previo nulla osta del direttore generale, le competenze di cui all'articolo 16 comma 2, escluse le lettere a), d) ed h) possono essere affidate ad un responsabile di Area che provvede alla gestione amministrativa dell'Area su delega del presidente dell'Area.
4. L'incarico di responsabile di area è conferito dal direttore centrale competente su proposta del presidente dell'area per un periodo non superiore al mandato del presidente.
- 5. Il Comitato degli utenti è composto da un ricercatore o tecnologo, eletto dai ricercatori e tecnologi, per ognuno degli istituti afferenti all'Area. I componenti il Comitato degli utenti non possono far parte del Comitato d'Area, non possono svolgere le funzioni di Responsabile d'Area e non possono ricevere specifiche deleghe dal Presidente d'Area.**
- 6. Il Comitato degli utenti esprime, per come indicato alla lettera h), comma 2, dell'art. 16 e sentiti i ricercatori e tecnologi, una valutazione obbligatoria sulle attività svolte dall'Area e circa la qualità dei servizi erogati dalla stessa.**

Articolo 18**(Unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile)**

1. Presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile per lo svolgimento dei compiti di ragioneria.
2. L'unità è coordinata, nel rispetto delle direttive del presidente dell'Area, da un responsabile nominato dal presidente dell'Area acquisito il parere del Comitato di Area. Il responsabile è scelto tra il personale di adeguato livello professionale.
3. L'unità di cui al comma 1 può svolgere le attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile simultaneamente per più istituti.

Art. 19**(Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione)**

1. Gli uffici della direzione generale sono istituiti dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 11 comma 1 dello statuto.
2. Gli uffici della direzione generale sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali.
3. Con delibera del consiglio di amministrazione sono istituite, sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale, direzioni centrali, nei limiti e con le procedure stabilite dalla legge, per lo svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e di supporto alla rete scientifica e gestione delle infrastrutture. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.
4. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale istituiti dal direttore generale anche su proposta del direttore della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale per particolari esigenze funzionali può istituire, su proposta del dirigente interessato e previa delibera del consiglio di amministrazione, strutture organizzative tecniche e/o scientifiche o strutture amministrative non dirigenziali.
6. La segreteria particolare del presidente è istituita come struttura amministrativa non dirigenziale afferente alla direzione generale.

7. Il direttore generale per lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali della rete scientifica, **preventivamente concordate con gli istituti interessati, può proporre al Consiglio di Amministrazione**, previa istruttoria del dirigente interessato, la costituzione di una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di afferenza, con lo stesso dirigente per lo svolgimento di servizi e/o attività di supporto tecnico-amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedano un coordinamento centrale. I referenti territoriali sono selezionati, **previo attivazione di apposita procedura di chiamata al personale interessato**, dal dirigente interessato acquisito, **per il personale che risponde alla chiamata**, il nulla osta del direttore della struttura di afferenza. I referenti territoriali restano assegnati alle strutture di afferenza. Gli oneri di funzionamento delle reti sono a carico dell'ufficio interessato.

Articolo 20

(Funzioni dei dirigenti)

1. I direttori delle direzioni centrali di livello generale dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti preposti agli uffici dirigenziali non generali interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di secondo livello esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso la partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.
- 4. I dirigenti, sono valutati periodicamente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.**

Articolo 21

(Processo di programmazione)

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano obiettivi strategici definiti sulla base del documento di visione strategica decennale (DVS) e del programma nazionale della ricerca (PNR) nonché le risorse strumentali, finanziarie ed umane presuntivamente disponibili allocate per la realizzazione di tali obiettivi specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero.
2. Su proposta di uno o più direttori di dipartimento il consiglio di amministrazione può altresì approvare progetti interdipartimentali.
3. Sulla base delle linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione il direttore del dipartimento individua le **linee progettuali del dipartimento**, come proposta di apporto al piano triennale e, anche attraverso un confronto nell'ambito del consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle necessità di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.
4. Gli istituti, nella formulazione degli elementi per la predisposizione del piano triennale di attività (PTA) di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a) dello statuto, **indicano con, riferimento alle linee progettuali individuate dai dipartimenti**, le risorse (finanziarie, umane e strumentali) necessarie e quelle presumibilmente disponibili **per lo svolgimento dei progetti di ricerca proposti e/o acquisibili**, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta.
5. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordati i progetti, **affidenti alle linee progettuali individuate, affidati a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti affidenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni.**
6. **Sono inclusi fra i progetti di ricerca proposti dagli istituti**, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, **le proposte di ricerca spontanea a tema libero che possono essere presentate per essere valutate con procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano.**

7. Il direttore generale, integrando le proposte elaborate dai dipartimenti e coordinate dal consiglio dei direttori di dipartimento con le esigenze gestionali dell'ente predispone una proposta preliminare di piano triennale fornendo per il primo anno del triennio elementi più specifici relativamente **all'articolazione delle linee progettuali e dei progetti di ricerca**, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità.
8. Il presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 5 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del consiglio scientifico.
9. Il piano triennale deliberato dal consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
10. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Articolo 22**(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi)**

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera cc) dello statuto.
2. Gli istituti **propongono e gestiscono** le attività di cui al comma 1.

Articolo 23**(Attività dei ricercatori e tecnologi)**

1. **Con riferimento alle attività contemplate per l'istituto di appartenenza e nell'ambito degli strumenti di programmazione, i ricercatori e i tecnologi propongono, svolgono e gestiscono le attività che concorrono a progetti di ricerca, inclusi quelli relativi a ricerca spontanea a tema libero, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea (11 marzo 2005), dall'articolo 13 del D.lgs. n. 381/1999 e D.lgs. n. 218/2016.**
2. I ricercatori e i tecnologi **possono formulare proposte** per attività di ricerca programmata, nonché per iniziative di formazione in applicazione del regolamento del personale e degli altri rapporti di lavoro e formazione.
3. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e ai titolari di assegni di ricerca fermo restando l'obbligo prioritario di svolgere le attività per la cui realizzazione è stata effettuata l'assunzione o è stato riconosciuto l'assegno di ricerca.**
- 3b) Con modalità definite da apposita circolare i ricercatori e tecnologi eleggono una rosa di nomi, rappresentativi delle competenze scientifiche dell'Ente, tra i quali sono scelti e nominati del Consiglio di Amministrazione i componenti della Consulta dei ricercatori e tecnologi, con compiti di consultazione obbligatoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo dell'Ente.**
4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di fornire elementi per la relazione annuale sui risultati dell'attività di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h) dello statuto redigono annualmente una relazione sintetica **sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati conseguiti.**
5. I ricercatori e i tecnologi, sono valutati periodicamente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.

Articolo 24**(Attività e progetti di ricerca)**

1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, **sulla base delle proposte dei ricercatori e tecnologi**, sentito il consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento le più efficaci modalità per lo svolgimento **delle attività di ricerca** la cui realizzazione è affidata all'istituto stesso.
2. **Le attività di ricerca concorrono ai progetti di ricerca proposti dai ricercatori e tecnologi dell'istituto e per i quali il direttore di istituto coordina, di concerto con i ricercatori e tecnologi interessati, obiettivi, risorse e tempi di realizzazione ivi inclusa l'individuazione, ove necessario, del responsabile di progetto. Nell'ipotesi i**

progetti riguardino più istituti e/o più linee progettuali il responsabile di progetto, ove necessario, viene individuato, di concerto con i ricercatori e tecnologi interessati, dai direttori di istituto coinvolti.

3. Nel caso in cui il progetto di ricerca sia avviato a seguito della partecipazione dell'istituto a bandi o selezioni **l'indicazione nel progetto presentato dall'istituto di un responsabile scientifico, concordato con i ricercatori e tecnologi interessati nell'iter di presentazione, definisce l'individuazione del responsabile del progetto di ricerca.**

La revoca dell'incarico può avvenire solo in conseguenza di accertate irregolarità nella conduzione delle attività progettuali.

4. Il dipartimento può procedere ad una modifica **delle linee progettuali che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento delle attività di ricerca** o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto.

5. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa **finale dei progetti di ricerca, l'istituto è tenuto definire, di concerto con il responsabile del progetto, l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'ambito di altri progetti di ricerca che l'istituto ha ancora in essere o che intende proporre.**

6. Il consiglio di amministrazione individua, su proposta del consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali **progetti di ricerca che concorrono a linee progettuali di più dipartimenti (progetti di ricerca interdipartimentali)**. I direttori di dipartimento interessati concordano, **sulla base delle proposte degli istituti interessati, le attività di ricerca da svolgere, concertate con i ricercatori e tecnologi.**

Articolo 25

(Valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica)

1. I dipartimenti e gli istituti, nell'ambito dell'azione di coordinamento della struttura di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) dello statuto, svolgono, **con l'informazione ed il coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi interessati, attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica contribuendo a curare la diffusione e la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, dei relativi risultati per il settore di competenza.**

2. I dipartimenti contribuiscono alle attività di promozione di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h) dello statuto, collaborando a tal fine con la struttura di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) dello statuto, **informando e supportando**, nell'ambito delle azioni di coordinamento avviate dalla suddetta struttura, i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti.

Articolo 26

(Collaborazioni con altri soggetti)

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati avendo come riferimento di massima la seguente tipologia: a) accordo quadro o protocollo d'intesa; b) convenzioni operative/contratti

2. L'accordo quadro o protocollo d'intesa è sottoscritto dal presidente su proposta del direttore del dipartimento o del direttore generale. L'accordo quadro o protocollo d'intesa **definisce linee progettuali e modalità di collaborazione** e può costituire la base per la successiva stipula di convenzioni operative/contratti da parte degli istituti ai sensi del comma 3. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti. Nel caso in cui l'accordo quadro o protocollo d'intesa preveda oneri per il CNR si applica il comma 3.

3. **Le convenzioni operative/contratti disciplinano singoli progetti di ricerca.** La stipula delle convenzioni/contratti avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:

a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto procede alla sottoscrizione degli atti per il perfezionamento della stessa e ne dà comunicazione al dipartimento;

b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione e sia coerente con gli stessi ovvero non comporti oneri aggiuntivi per il CNR rispetto a quanto stabilito nei medesimi strumenti di programmazione, il direttore di istituto informa preventivamente il direttore del dipartimento.

c) qualora la collaborazione comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione, ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al consiglio di amministrazione, una relazione istruttoria ai fini dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;

d) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.

4. Per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative.

Articolo 27

(Società, fondazioni, associazioni e consorzi)

1. La proposta di partecipazione o di costituzione di società, fondazioni, associazioni e consorzi è istruita dal direttore di dipartimento e approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente a **norma dell'articolo 7 comma 2 lettera i) dello statuto**. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici, scientifici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;

b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali;

c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;

d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse;

e) parere obbligatorio del Consiglio scientifico.

Articolo 28

(Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica)

1. Gli istituti elaborano una relazione con cadenza annuale sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite, sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero, **con riferimento ai progetti di ricerca ed alle attività di ricerca**. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti.

2. I dipartimenti con cadenza annuale, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 1 elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, **con riferimento alle linee progettuali e tenuto conto dell'apporto dato dai vari esecutori interni e esterni**.

3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa al direttore generale.

4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti di cui al comma 2 integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al presidente.

Articolo 29

(Trasformazione delle aree di ricerca)

1. Entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento **sono istituite, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore centrale competente e per come previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento, le aree di ricerca considerando come base di riferimento quelle istituite ai sensi del decreto del presidente del CNR del 14 gennaio 2000, n. 015446 regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR o agli articoli 36 e 58 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 0025033.**

2. Oltre il termine di cui al comma 1 provvede il direttore generale.

Art. 30

(Consulta dei ricercatori)

Ai fini del monitoraggio e della formulazione di pareri e proposte sulla rispondenza degli atti attinenti la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs. 213/2009 e in attuazione ai contenuti del D.lgs. n. 218/2016, e in ossequio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per

L'Assunzione dei Ricercatori, è costituita la Consulta dei ricercatori, organismo consultivo composto da 7 ricercatori o tecnologi CNR a tempo indeterminato, uno per ogni Dipartimento, eletti dai ricercatori e tecnologi CNR a tempo indeterminato e determinato, con procedura telematica. Ogni elettore esprime una sola preferenza nell'ambito di auto candidature corredate dal curriculum. La Consulta elegge al proprio interno il presidente.

L'Amministrazione fornisce alla Consulta adeguato supporto tecnico-amministrativo e ogni documentazione che sia richiesta dalla Consulta in relazione ai propri compiti.

La Consulta esprime in particolare pareri preventivi obbligatori in merito a:

- a. **atti istitutivi o di modifica degli Istituti;**
- b. **modalità di finanziamento delle ricerche svolte dai ricercatori;**
- c. **definizione dei settori scientifici di afferenza dei ricercatori e per l'assunzione e progressione in carriera;**
- d. **bandi di concorso e modalità di costituzione delle commissioni;**
- e. **modalità di partecipazione del CNR a dottorati di ricerca;**
- f. **disciplina del conferimento degli assegni di ricerca;**

istituzione di unità di ricerca presso terzi ai sensi dell'art. 14.

Articolo 30

(Disposizioni finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 e Pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2005, n. 124.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei progetti di cui agli articoli 42- bis, 42-ter, 42-quater e 42-quinquies del regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. 0025033 e successive modificazioni in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente.
- 3. In apposita area della rete intranet, accessibile a tutto il personale, saranno pubblicati le convocazioni, con relativi ordini del giorno, i verbali ed i pareri relativi alle riunioni tenute dal consiglio scientifico, dai consigli scientifici di dipartimento e dai consigli di istituto.**
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.